



COMUNE DI
GUSPINI

DIREZIONE AREA FINANZIARIA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 21/04/2008



SOMMARIO:

CAPO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.	3
Art. 2 - Campo di applicazione-Limiti-Esclusioni.	3
CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE.....	4
Art. 3 - Funzionario responsabile.....	4
Art. 3 bis - Principio di collaborazione.	4
Art. 4- Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.	4
Art. 4 bis - Tutela della buona fede.....	4
Art. 4 ter - Violazioni formali	4
Art. 5 - Autotutela.....	5
Articolo 5 bis - Interpello.....	6
CAPO III - ENTRATE NON TRIBUTARIE.....	7
Art. 6 - Funzionario Responsabile.	7
Art. 7 - Accertamento delle entrate non tributarie.....	7
Art. 7 bis - Spese di notifica.....	7
CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI.....	8
Art. 8 - Accertamento con adesione.	8
Art. 9 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.	8
Art. 10 - Procedura per l'accertamento con adesione.	8
Art. 11 - Atto di accertamento con adesione.	9
Art. 12 - Adempimenti successivi.	9
Art. 13 - Perfezionamento della definizione.....	9
CAPO V - SANZIONI-RAVVEDIMENTO.....	10
Art. 14 - Sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie.	10
Art. 15 - Sanzioni ed interessi.....	10
Art. 16 - Ritardati od omessi versamenti.	10
Art. 17 - Procedimento di irrogazione.....	10
Art. 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni.	11
Art. 19 - Ravvedimento.....	11
CAPO VI - VERSAMENTI MINIMI - RIMBORSI-RISCOSSIONE COATTIVA -RATEIZZAZIONI-COMPENSAZIONI	12
Art. 20 - Versamenti minimi, rimborsi e riscossione coattiva.....	12
Art. 21 - Rateizzazioni.	12
Articolo 21 bis- Compensazione d'ufficio.	12
CAPO VII - NORME FINALI.....	13
Art. 22 - Norme abrogate.....	13
Art. 23 - Pubblicità del regolamento e degli atti.....	13
Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento.....	13
Art. 25 - Casi non previsti dal presente regolamento.	13
Art. 26 - Rinvio dinamico.	13

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Il Comune organizza l'accertamento e la riscossione delle proprie entrate, anche tributarie, in base a quanto statuito dagli articoli 149 del D.Lgs.267/2000 e 52 del D.Lgs.446/97 scegliendo di volta in volta, tra la gestione diretta e le altre modalità previste, in base ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità .

Art. 2 - Campo di applicazione-Limiti-Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dalla L. n°142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.P.R. n°43/88 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. n°77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. n°218/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. n°446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dai DD.Lgs. nn°471, 472 e 473/97 e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al Funzionario Responsabile di ogni tributo, designato dal Sindaco.
2. Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario Responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso tributario.

Art. 3 bis - Principio di collaborazione.

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Art. 4- Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo del messo comunale oppure a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 bis - Tutela della buona fede

1. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificati.

Art. 4 ter - Violazioni formali

1. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

Art. 5 - Autotutela.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca dei provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza del contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi € 1.549,37, l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della giunta comunale.

8. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Articolo 5 bis - Interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile dell'imposta o della tassa, specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie comunali a casi concreti e personali, qualora vi sia incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Nella istanza di interpello va indicata la interpretazione che il contribuente ritiene più appropriata al suo caso.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa risponde per iscritto entro 120 giorni. Tale risposta è per il Comune vincolante, con esclusivo riferimento all'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
3. In caso di mancata risposta entro il termine di 120 giorni, si intende accolta la interpretazione proposta dal contribuente nella istanza di interpello e non possono essere irrogate sanzioni.

Art. 6 - Funzionario Responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al Responsabile del Servizio designato dal Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio è responsabile unico:
 - a) del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - b) del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Art. 7 - Accertamento delle entrate non tributarie.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

Art. 7 bis - Spese di notifica.

1. Per le entrate tributarie e patrimoniali, ove si rendesse necessaria la messa in mora o l'emissione di atti di accertamento o liquidazione, le spese di notifica, fatte a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sono poste a carico del debitore.

Art. 8 - Accertamento con adesione.

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio; esso è limitato agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Art. 9 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui al comma 1, può, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 10 - Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 8 e 9 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore

definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 11 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 12 - Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 11.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento; l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Le somme dovute, se superiori a € 1549,37, possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
4. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
5. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
6. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 13 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 12, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 3 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 12.

CAPO V - SANZIONI-RAVVEDIMENTO

Art. 14 - Sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie.

1. Le sanzioni tributarie saranno applicate in base ai dettami dei DD.Lgs. nn° 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena la decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto.

Art. 16 - Ritardati od omessi versamenti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 17 - Procedimento di irrogazione.

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive, e infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del procedimento.

Art. 19 - Ravvedimento.

1. I contribuenti possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso secondo le disposizioni previste nell'art.13 del D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni

CAPO VI - VERSAMENTI MINIMI - RIMBORSI-RISCOSSIONE COATTIVA - RATEIZZAZIONI-COMPENSAZIONI

Art. 20 - Versamenti minimi, rimborsi e riscossione coattiva.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio tributi dovrebbe effettuare è stabilito in € 10,33 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate. In tale ipotesi l'Ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di atti di accertamento.
2. Nell'eventualità in cui si ripeta la circostanza sopra descritta relativamente ad un contribuente per cui si è già applicato il comma 1, e per la medesima entrata comunale, l'Ufficio provvederà ad effettuare la riscossione coattiva a prescindere dall'importo dovuto.
3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1988, n.43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.4.1910, n.639, se svolta in proprio dall'Ente locale o affidata agli altri soggetti di cui all'art.52 del D.lgs.446/97.
4. Sull'ammontare di quanto dovuto in seguito alla procedura di cui al comma 3, sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento fino a quello della effettiva corresponsione dell'importo; per le entrate tributarie gli interessi sono dovuti nella misura di quanto stabilito con la normativa specifica.
5. Le spese di notifica, il compenso all'eventuale concessionario della riscossione e qualsiasi altra spesa sostenuta dall'Ente per il recupero coattivo delle entrate saranno a totale carico dei contribuenti morosi.
6. Il limite minimo per i versamenti eseguiti in autotassazione e i rimborsi relativi ai tributi locali di competenza del Comune di Guspini è fissato in 6,00 euro annui.

Art. 21 - Rateizzazioni.

1. Nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico debitamente segnalate e documentate dai Servizi Sociali all'Ufficio Tributi, le somme dovute a titolo di tributo o di entrata patrimoniale possono essere rateizzate secondo modalità e criteri stabiliti, di volta in volta, dall'Amministrazione comunale, sempre che ciò non sia in contrasto con le normative vigenti.

Articolo 21 bis- Compensazione d'ufficio.

1. Nel caso in cui, nel corso della attività di controllo, si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti l'esistenza di un debito per periodi diversi del medesimo tributo, l'ufficio può procedere alla compensazione di tali somme, avvisando il contribuente per la parte a debito eventualmente eccedente la compensazione.
2. La compensazione d'ufficio può effettuarsi indistintamente per somme dovute a titolo di imposta o tassa, sanzioni ed interessi.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 22 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.79 dello Statuto Comunale, dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, a seguito dell'avvenuta esecutività da parte del CO.RE.CO., ma esplica la sua efficacia, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L. n°8 del 26.1.1999 a decorrere dal primo gennaio 1999.

Art. 25 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 26 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.